

zione ¹⁴⁹ e trasmessa al Governo; l'atto è stato quindi definitivamente adottato dal Governo ed emanato: si tratta del decreto legislativo n. 20 del 2012 ¹⁵⁰.

Passando ora a illustrare i contenuti del provvedimento, si può sinteticamente ricordare che l'atto del Governo si componeva di 11 articoli: i primi nove concernenti ciascuno le modifiche a uno dei nove titoli in cui si articola il codice dell'ordinamento militare; il decimo contenente le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali; l'undicesimo contenente la clausola di invarianza di spesa. L'intervento correttivo riguardava 178 articoli dei 2272 complessivi del codice; nella relazione ¹⁵¹ si segnalavano, in particolare:

- interventi mirati alla correzione di meri errori materiali;
- interventi tendenti a perfezionare il riassetto delle fonti previgenti, correggendo inesatte riproduzioni dei testi originari;
- interventi finalizzati a realizzare un miglior coordinamento formale delle norme riassetate (semplificazione formale, aggiornamento del linguaggio legislativo, coerenza interna);
- interventi mirati a perfezionare il coordinamento sostanziale delle disposizioni del codice, mediante l'adeguamento della disciplina normativa al nuovo quadro complessivo derivato dal sovrapporsi di norme nel tempo;
- interventi concernenti la più puntuale registrazione dell'assetto organizzativo della Difesa, derivante dal riordino strutturale delle Forze armate, disposto dal decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
- interventi finalizzati al recepimento dello *ius superveniens*, che aveva innovato il quadro legislativo dall'approvazione definitiva del codice da parte del Consiglio dei ministri (13 marzo 2010).

Si prevedeva inoltre l'inserimento di 2 nuovi articoli: 935-*bis* e 1475-*bis*, quest'ultimo volto a risolvere la vicenda avente ad oggetto il già ricordato decreto legislativo n. 43 del 1948, in tema di divieto delle associazioni militari (su cui si veda *infra*).

Può essere utile ricordare l'ambito in cui sono chiamati a operare i decreti legislativi correttivi e integrativi; il Consiglio di Stato, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, dell'adunanza generale nonché della sezione normativa del Consiglio stesso ¹⁵², ha ribadito che i correttivi:

¹⁴⁹ Nella seduta del 18 gennaio 2012: in allegato al resoconto di quella seduta è pubblicato il parere approvato.

¹⁵⁰ Decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.*

¹⁵¹ Come sinteticamente riportato nel parere del Consiglio di Stato.

¹⁵² Sono richiamate la sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 2001 n. 206 e le pronunce del Consiglio di Stato adunanza generale, 6 giugno 2007 n. 1; Consiglio di Stato, sezione per gli atti normativi, 9 luglio 2007 n. 2660; 5 novembre 2007 n. 3838.

«a) possono intervenire solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale;

b) hanno il delimitato fine "di consentire una prima sperimentazione applicativa di questi, sperimentazione che sembra assumere i connotati di un presupposto indispensabile, in linea con quella attenzione alla qualità anche sostanziale della legislazione che è da tempo all'attenzione del Parlamento e del Governo; ovviamente, a maggior ragione, deve ritenersi non solo possibile ma doveroso un intervento volto a garantire la qualità formale, e in particolare l'eliminazione di illegittimità costituzionali o comunitarie nonché di errori tecnici, illogicità, contraddizioni".

È da escludersi, pertanto, che con il decreto correttivo possano essere rimesse in discussione le scelte di fondo del codice. Si potrà invece:

a) correggere errori materiali, refusi, difetti di coordinamento, illogicità, contraddizioni, illegittimità costituzionali;

b) apportare, previa verifica di impatto della regolamentazione "le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune"».

Il Consiglio di Stato afferma che, esercitando il potere correttivo delegato, «in sintesi è possibile:

a) eliminare le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassettate;

b) perfezionare il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale;

c) recepire il cosiddetto *jus superveniens* che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice».

Quella dell'«immissione» nel codice dell'ordinamento militare delle norme «extravaganti» entrate in vigore senza modifiche testuali del codice dell'ordinamento militare è questione infatti non pienamente risolta dalla clausola di salvaguardia, pur prevista dal medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, a mente della quale le disposizioni del codice (e del regolamento) «possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento» (articolo 2267, comma 2 del codice). Come ha infatti osservato il Consiglio di Stato, «numeroso norme attinenti la materia, come delimitata ai sensi dell'art. 1 del codice, entrate in vigore successivamente all'approvazione definitiva del codice stesso, sono rimaste al di fuori dell'impianto codicistico, determinando una nuova complicazione dell'assetto legislativo in materia di ordinamento militare. È inevitabile che i codici di settore non possano considerarsi la sede di disciplina esclusiva di una materia, ma va evitato, per quanto possibile, dopo un'operazione di codificazione, il fenomeno della "fuga" dal codice».

Né il codice dell'ordinamento militare contiene una clausola di salvezza – come quella suggerita dalla proposta di parere dei relatori sullo

schema di codice militare a suo tempo presentata dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione – per le disposizioni emanate tra la data di pubblicazione del codice medesimo (o meglio, della sua definitiva adozione) e quella di entrata in vigore, nelle materie già disciplinate dal codice stesso, che assicurasse cioè la permanenza in vigore alle disposizioni approvate *medio tempore*, fino all'adozione di un primo intervento correttivo che provvedesse ad adeguare il codice ed evitandone l'abrogazione per incompatibilità derivante dall'entrata in vigore del codice stesso, ai sensi del suo articolo 2267¹⁵³.

Gli adeguamenti che il correttivo ha apportato per adeguare il codice allo *ius superveniens* hanno quindi riguardato sia disposizioni entrate in vigore tra la data di pubblicazione del codice medesimo (8 maggio 2010) – o meglio, della sua definitiva adozione (15 marzo) – e quella di entrata in vigore (9 ottobre 2010), per le quali si poteva verificare, come detto, un'abrogazione implicita per incompatibilità con norme successive (quelle del codice, appunto); sia disposizioni adottate dopo l'entrata in vigore del codice.

Alla prima tipologia appartengono, ad esempio, le modifiche al codice introdotte dal correttivo a seguito di disposizioni del maggio 2010 che individuano l'Arma dei carabinieri quale forza di polizia italiana a statuto militare per la forza di gendarmeria europea (immesse nell'articolo 155 del codice dell'ordinamento militare)¹⁵⁴, che ribadiscono quanto stabilito dal decreto sul cosiddetto «federalismo demaniale» in materia di dismissioni di beni immobili del Ministero della difesa, evitando l'abrogazione tacita connessa all'entrata in vigore del codice militare (articolo 307, comma 9)¹⁵⁵, in materia di programmi militari di investimento (articolo 541, comma 2-*bis*)¹⁵⁶, nonché quelle del luglio 2010 che regolano organi collegiali consultivi e di coordinamento del Ministero della difesa (articolo 24)¹⁵⁷.

¹⁵³ Il quale prevede che «Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento».

¹⁵⁴ La modifica origina dal recepimento di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84 di ratifica del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

¹⁵⁵ Si veda l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, *Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

¹⁵⁶ L'articolo 6, comma 21-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, cui si è già accennato all'inizio del presente paragrafo, ha comportato la modifica dell'articolo 541 del codice; il suddetto comma è stato contestualmente abrogato dal correttivo al codice.

Alla seconda tipologia – *ius superveniens* derivante da disposizioni adottate dopo l'entrata in vigore del codice militare – sono da ricondurre, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, le modifiche al codice (cui pure si è accennato all'inizio del presente paragrafo) conseguenti alla legge 4 novembre 2010, n. 183¹⁵⁸, prevalentemente in materia di personale; quella in materia di riammissione in servizio del personale che sia stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, che il correttivo ha previsto in conformità a quanto disposto dal decreto-legge «mille proroghe» del dicembre 2010¹⁵⁹; la norma in materia di invalidità derivante da causa di servizio, conseguente a quanto sancito dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214¹⁶⁰.

Nella generalità dei casi e salvo specifiche indicazioni di segno diverso di cui si dirà, si tratta di adeguamenti del codice realizzati con il correttivo intervenuti dopo l'entrata in vigore del codice stesso e dunque dopo il verificarsi di eventuali abrogazioni espresse o implicite, per incompatibilità e con vigenza dalla data di entrata in vigore del correttivo. Il periodo tra il 9 ottobre 2010 e il 27 marzo 2012 è, quindi, in genere connotato da una disciplina diversa da quella successiva al correttivo.

Il tema dell'«immissione» dello *ius superveniens* mediante il correttivo era ben presente nell'esame parlamentare: il parere approvato dalla Commissione per la semplificazione invitava infatti il Governo, a tale riguardo, a verificare la completezza di tale opera di immissione, segnalando anche alcune specifiche disposizioni che richiedevano un'armonizzazione o un coordinamento con norme nel frattempo entrate in vigore: così, ad esempio, in materia di determinazione dei canoni degli alloggi, si richiamavano le modalità richieste da una norma di un decreto-legge nel frattempo intervenuto in materia e l'esigenza di armonizzare la regolazione prevista con la tempistica dettata da una precedente determinazione¹⁶¹; sempre in tema di alloggi si segnalava l'esigenza di coordinamento con la disciplina regolamentare, che prevedeva più ampie fa-

¹⁵⁷ Gli organismi collegiali in questione, a suo tempo confermati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, sono stati prorogati per un ulteriore biennio all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2010.

¹⁵⁸ La legge n. 183 del 2010 reca diverse disposizioni la cui disciplina ha comportato modifiche al codice dell'ordinamento militare: il suo articolo 21 ha comportato una modifica all'articolo 24 del codice; l'articolo 26 quella dell'articolo 884; i commi da 1 a 5 dell'articolo 27 hanno modificato disposizioni previgenti rispetto al codice e in esso riassettate, comportando quindi la modifica dei corrispondenti articoli del codice: articoli 906, 909, 1053, 1097, 1229, 1232, 1234, 1236, 1777, 1821 e 2248. Il suo articolo 28 ha infine comportato la modifica dell'articolo 1524.

¹⁵⁹ Si veda l'articolo 935-*bis* del codice, che richiama quanto disposto dall'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

¹⁶⁰ Si veda l'articolo 1878 del codice, che sancisce l'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*.

coltà¹⁶²; un'altra modificazione al codice veniva segnalata come non più attuale, alla luce di quanto nel frattempo disposto con decretazione d'urgenza¹⁶³.

Un invito a un coordinamento "interno", ossia con altre disposizioni presenti nel codice, riguardava invece la materia disciplinare, e in particolare la forma del richiamo¹⁶⁴.

Si raccomandava inoltre il coerente adeguamento delle norme regolamentari alle modificazioni apportate al codice con il correttivo medesimo.

Oltre a far propri i rilievi formulati dalle Commissioni permanenti e a invitare il Governo a «valutare l'opportunità di apportare al testo ulteriori modificazioni indicate nel parere del Consiglio di Stato», il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione ha segnalato alcune disposizioni correttive (o già presenti nel codice) per le quali venivano in rilievo profili di innovazione sostanziale: in questo senso sono l'osservazione concernente la modifica dei criteri per l'individuazione dei soggetti che possono mantenere la conduzione degli alloggi di servizio, la cui opportunità si invitava il Governo a valutare «considerando in particolare se si configurino in tal modo modifiche sostanziali che non siano rese necessarie da esigenze di coordinamento»¹⁶⁵; quella che, in materia di esercizio delle libertà in ambito politico, invitava a modificare un articolo del codice militare – integrando quindi il correttivo – ripristinando il testo della normativa vigente prima della codificazione, che sanciva il divieto

¹⁶¹ Nel parere approvato dalla Commissione il 18 gennaio 2012, in merito a quanto statuito dall'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo n. 20 del 2012, è richiamato quanto previsto dall'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e l'esigenza di armonizzazione con quanto statuito nel decreto di attuazione della disposizione, articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2011, che prevede la decorrenza dei nuovi canoni solo a far data dalla loro notificazione agli interessati.

¹⁶² Tale osservazione riguardava l'articolo 306, comma 2, del codice per il quale si segnalava l'esigenza di coordinamento con la sopravvenuta disciplina regolamentare, riconoscendo al conduttore dell'immobile oltre al diritto di prelazione anche la facoltà di opzione.

¹⁶³ L'osservazione riguardava l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 5), con il quale si modificava la lettera *q*), del comma 1 dell'articolo 2136 del Codice, osservandosi «come tale previsione non appaia più necessaria alla luce di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, segnalando pertanto al Governo l'esigenza di espungere il richiamato numero 5)».

¹⁶⁴ L'osservazione in questione riguardava l'articolo 4, comma 1, lettera *iii*), per il quale si rilevava «l'esigenza di coordinare la correzione dell'articolo 1359, che precisa il carattere esclusivamente verbale del richiamo, con le disposizioni (articoli 1360, comma 1 e 1369, comma 2) che, sul presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno, attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo, precisando se ed a quali condizioni sia comunque consentita una possibile annotazione del richiamo medesimo».

¹⁶⁵ L'osservazione aveva ad oggetto l'articolo 306, comma 2, del codice come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), dello schema di decreto correttivo.

di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche: tale norma era stata infatti modificata in senso sostanziale dal codice del 2010¹⁶⁶. Si concordava poi con la correzione in merito alla denominazione del grado dell'Ordinario militare mediante la quale si ripristinava il contenuto della normativa previgente l'opera di riassetto realizzata dal codice, segnalando l'origine concordataria della disciplina e l'assenza di nuove intese con la Santa Sede dalle quali fosse conseguita l'esigenza di modificare la denominazione del grado a cui è assimilato l'Ordinario¹⁶⁷; va ricordata, infine, l'osservazione con la quale si invitava a riconsiderare una modifica – proposta con il correttivo – a un articolo del codice, in tema di vacanze organiche degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, il quale riproduceva quanto sancito da previgente disposizione di legge¹⁶⁸.

Sempre in tema di ripristino della normativa previgente l'entrata in vigore del codice militare, oggetto di riassetto, va ricordato incidentalmente che il correttivo ha dato seguito anche a un'osservazione formulata in sede di esame del correttivo al «salva leggi»¹⁶⁹, con la quale si invitava il Governo a valutare l'opportunità di modificare, proprio in sede di correttivo al codice militare, l'articolo 1472 del codice medesimo in materia di libertà di espressione dei militari, ripristinando il testo previgente il riassetto¹⁷⁰.

¹⁶⁶ L'osservazione in questione era così formulata: «con riferimento all'articolo 1483, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale riproduce con alcune modificazioni le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma secondo, della legge n. 382 del 1978, si raccomanda al Governo di integrare l'articolo 4, comma 1, lettera *bbb*), dello schema di decreto in titolo con una correzione al testo vigente del richiamato articolo 1483, comma 2, che prescriva il divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni "di partiti, associazioni e organizzazioni politiche", ripristinando il testo della previgente normativa oggetto di riassetto».

¹⁶⁷ Si tratta della modifica all'articolo 1533 del Codice recata dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), dello schema di correttivo, relativa alla denominazione del grado dell'Ordinario militare, che ripristinava il contenuto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 512 del 1961 oggetto di riassetto ad opera del decreto legislativo n. 66 del 2010. Nel ricordare l'origine concordataria della disciplina e che la figura dell'Ordinario militare si configura del tutto distinta e peculiare rispetto ai vertici dei Corpi dell'Esercito, si osservava «come tale correzione sia volta a riprodurre la norma nel testo originario non essendo intervenute nuove intese con la Santa Sede dalle quali sia conseguita l'esigenza di modificare la denominazione del grado a cui è assimilato l'Ordinario».

¹⁶⁸ Si trattava della correzione all'articolo 2245 del codice dell'ordinamento militare, recata dall'articolo 9, comma 1, lettera *i*), dello schema di decreto correttivo; l'articolo 2245 riproduceva quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 298 del 2000.

¹⁶⁹ Si veda la proposta di parere presentata dal relatore nella seduta del 24 novembre 2010.

¹⁷⁰ L'articolo 4, comma 1, lett. *uuu*), del correttivo ha ripristinato, nell'articolo 1472, comma 1 del codice, il testo del soppresso articolo 9, comma 1, della legge 21 luglio 1978, n. 382.

Il testo del provvedimento definitivamente approvato dal Governo e ora in vigore accoglie e dà seguito in larghissima parte alle osservazioni formulate nel parere della Commissione parlamentare per la semplificazione sullo schema di decreto correttivo al codice militare ora ricordate.

Il correttivo provvedeva poi a talune correzioni alle abrogazioni precedentemente disposte dal codice, mediante la revisione dell'articolo 2268¹⁷¹, nonché attraverso singoli interventi su specifiche disposizioni del codice dell'ordinamento militare. Per alcune di esse aventi ad oggetto il trattamento economico o previdenziale del personale o particolari discipline per le quali occorreva assicurare «copertura legislativa in relazione ad effetti amministrativi comunque prodottisi nella prassi gestionale»¹⁷², alla soppressione delle erronee norme abrogatrici¹⁷³ si accompagnava – nel testo originario – la previsione della contestuale reviviscenza retroattiva delle fonti primarie con effetto dal 9 ottobre 2010¹⁷⁴.

Il Consiglio di Stato aveva svolto, nel suo parere, alcune considerazioni di metodo in merito all'abrogazione delle abrogazioni e alla reviviscenza – già richiamate *supra*¹⁷⁵ – ricordando come l'abrogazione «di per sé (e salvo un'espressa previsione contraria) opera *ex nunc*, circoscrivendo nel tempo la vigenza della norma abrogata e senza disconoscere il valido operare della norma stessa per il tempo in cui è stata applicabile. Ciò significa che l'abrogazione opera normalmente per il futuro. La normale proiezione solo per il futuro dell'abrogazione, ricorre anche nel caso dell'abrogazione di disposizione (o norma) abrogatrice. In sostanza l'abrogazione dell'abrogazione – a differenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma abrogante – non comporta, di regola, alcun fenomeno di reviviscenza retroattiva della norma per la prima volta abrogata e riportata in vita mediante l'abrogazione dell'abrogazione».

Il Consiglio distingue i casi in cui l'abrogazione sia stata solo effetto di un'operazione di coordinamento formale – come nella ipotesi di emanazione di un codice di riassetto – dalle cosiddette abrogazioni «secche». Nel primo caso, infatti, l'abrogazione di una disposizione di legge dettata da fonte «autonoma», avviene a seguito della confluenza delle sue norme in un codice, e l'eventuale successiva abrogazione della norma abrogatrice non determina soluzioni di continuità nella disciplina, bensì «solo una diversa collocazione formale non trovandosi più nel codice per effetto dell'abrogazione dell'abrogazione, conseguente allo spostamento della disciplina al di fuori del codice militare, ripristinando così la collocazione precedente». Nel secondo, invece, che si verifica quando le abrogazioni riguardino discipline ritenute sostanzialmente non più attuali, e perciò da

¹⁷¹ Per le abrogazioni di norme primarie, con l'articolo 9, comma 1, lettera *p*); la successiva lettera *r*) corregge invece l'articolo 2269, in merito alle abrogazioni di norme secondarie disposte dal codice.

¹⁷² Così la relazione illustrativa dell'atto del Governo n. 404.

¹⁷³ Articolo 9, comma 1, lettera *p*), dell'AG n. 404.

¹⁷⁴ Articolo 10, comma 4, dell'AG n. 404.

¹⁷⁵ Si veda il capitolo II, par. 1.

rimuovere dall'ordinamento, non si può determinare la reviviscenza dell'assetto normativo pregresso mediante abrogazione della disposizione abrogatrice: «in tal caso la reviviscenza non sembra ammissibile, fatta salva l'eccezionale ipotesi – da valutarsi comunque sotto il profilo della ragionevolezza – della reintroduzione, a seguito della abrogazione della abrogazione, del testo normativo originariamente vigente, con effetto volutamente retroattivo».

Alla stregua di tali considerazioni, il Consiglio di Stato aveva invitato il Governo a valutare «se le abrogazioni delle abrogazioni disposte con la riformulazione dell'art. 2268 non destino perplessità sotto il profilo della sistematicità della disciplina facendo rivivere ora interi corpi normativi, già riassetati nel codice, ora singole disposizioni, fermo restando che, a fronte di abrogazioni "secche" alle quali non corrisponda la recezione della disciplina vigente *ante* codice nel codice medesimo, le abrogazioni delle abrogazioni avranno, di norma, efficacia per il futuro.

Sul piano della tecnica legislativa, poi, ove l'abrogazione dell'abrogazione riguardi testi normativi non recepiti nel codice (id. abrogazione "secca"), sarebbe preferibile riformularli per esteso, mentre, ove riguardi testi riassetati (abrogazione a seguito di recezione nel codice), dovrebbe essere seguita da un intervento nel corpo del codice, onde evitare duplicazioni di disciplina».

Come si è ricordato in un precedente capitolo della presente relazione ¹⁷⁶, la Corte costituzionale si è recentemente soffermata sul fenomeno della reviviscenza di norme precedentemente abrogate, chiarendo che quest'ultimo non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, tra le quali il giudice delle leggi indica il ripristino di norme a séguito di abrogazione disposta dal legislatore di norme meramente abrogatrici, «perché l'unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo», e il ripristino di norme abrogate per via legislativa quando ciò sia disposto in modo espresso ¹⁷⁷; tale ipotesi – ricorda la Corte – è ammessa in via eccezionale sia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che del Consiglio di Stato, sia dalla scienza giuridica che dalle «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» ¹⁷⁸.

¹⁷⁶ Nel capitolo II, paragrafo 1.

¹⁷⁷ Non si ha, invece, reviviscenza quando viene espressamente abrogata una disposizione non meramente abrogatrice, ma cui abbia, ad esempio, fatto seguito un'abrogazione per incompatibilità; il principio è ribadito più volte dalla Corte medesima, richiamando anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato e la dottrina sul punto, prevalentemente in decisioni concernenti quesiti referendari: sentenze della Corte costituzionale n. 24/2011, n. 31/2000 e n. 40/1997.

¹⁷⁸ Punto 15, lettera *d*, delle circolari del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, entrambe del 20 aprile 2001. Viene inoltre richiamata la «Guida alla redazione dei testi normativi» della Presidenza del Consiglio dei ministri, circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92.

Tra le correzioni alle abrogazioni di norme primarie disposte dal codice dell'ordinamento militare contenute nell'atto del Governo, alcune sono riconducibili alla prima fattispecie indicata dal Consiglio di Stato, quella delle "abrogazioni di riassetto", abrogazioni di una precedente abrogazione di una fonte autonoma, a seguito della confluenza delle sue norme nel codice. È il caso della soppressione del n. 993 dell'articolo 2268 del codice¹⁷⁹: quest'ultimo aveva abrogato una legge concernente la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale riassetandone le disposizioni, che erano state infatti inserite nel codice dell'ordinamento militare. L'immissione di quella disciplina nel codice era stata peraltro oggetto di riconsiderazione, trattandosi di "provvedimento che rientra prevalentemente nell'ambito di competenza istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali"¹⁸⁰: di qui la previsione, nel correttivo, dell'abrogazione dell'abrogazione precedentemente disposta, per la quale si prevedeva l'efficacia retroattiva a decorrere dal 9 ottobre 2010 (data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare), cui si accompagnava l'abrogazione degli articoli del codice in cui erano confluite le disposizioni della legge in questione¹⁸¹, onde evitare duplicazioni di norme, che altrimenti sarebbero state presenti sia nella legge originaria e «autonoma» ripristinata, sia nelle disposizioni del codice; una scelta valutata positivamente sia dal Consiglio di Stato, sia dal parere della Commissione per la semplificazione. Si può dire che si tratta di «abrogazioni di riassetto» soppressive, in quanto appunto sopprimono precedenti abrogazioni.

Anche altre correzioni alle abrogazioni si connotano come «abrogazioni di riassetto», ma additive, nel senso che il correttivo ha inserito ulteriori disposizioni nell'elenco delle disposizioni primarie abrogate dal codice: la loro connotazione «di riassetto» deriva dal fatto che le nuove abrogazioni rispondono allo scopo di recepire lo *ius superveniens*, i cui contenuti sono ricondotti all'interno del codice dal correttivo medesimo. Si tratta di norme – già segnalate *supra* - in materia di programmi militari di investimento¹⁸² e di canone per l'utilizzo di alloggi da parte di personale *sine titulo*¹⁸³ nonché disposizioni concernenti il personale delle

¹⁷⁹ Articolo 9, comma 1, lettera *p*), numero 9).

¹⁸⁰ Così la relazione illustrativa all'atto del Governo n. 404.

¹⁸¹ Si tratta degli articoli da 256 a 264 e 566 del codice dell'ordinamento militare, abrogati dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*) e dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*).

¹⁸² La disposizione di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, articolo 6, comma 21-*ter*, è stata abrogata dall'articolo 9, comma 1, lettera *p*), numero 13, del decreto correttivo n. 20 del 2012, con l'inserimento del numero 1085-*bis*) nell'elenco di abrogazioni contenuto nell'articolo 2268 del codice dell'ordinamento militare. Lo stesso correttivo, all'articolo 3, comma 1, lett. *b*), n. 2), ha provveduto a inserire il contenuto di quella disposizione nel codice nell'articolo 541, comma 2-*bis*).

¹⁸³ Il medesimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 6, comma 21-*quater*, è stato abrogato sempre dall'articolo 9, comma 1, lettera *p*), numero 13, del decreto correttivo n. 20 del 2012 con l'inserimento del numero 1085-*bis*) nell'elenco di abrogazioni contenuto nell'articolo 2268 del codice dell'ordinamento militare. Il contenuto

Forze armate¹⁸⁴, tutte ricondotte nel codice. Ulteriore caso di «abrogazione di riassetto» additiva, ma derivante dall'esigenza di completare il riordino già compiuto con l'adozione del codice, è quella che concerne la norma che estende alla Guardia di finanza la possibilità di stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Quest'ultima, prevista dalla legge finanziaria 2010¹⁸⁵, era già confluita nel codice dell'ordinamento militare¹⁸⁶: pertanto il correttivo ne prevede l'abrogazione¹⁸⁷, espungendo quindi una norma che duplicava quella ormai inserita nella fonte codicistica¹⁸⁸, con ciò dando seguito a una segnalazione della Commissione per la semplificazione, nonché delle Commissioni di merito.

Alla seconda fattispecie – quella di abrogazione di «abrogazioni secche» – sono da ricondurre la gran parte delle correzioni all'articolo 2268 del codice; per molte di queste l'atto del Governo prevedeva, nel suo testo originario, che l'efficacia abrogativa dell'articolo 9 – che correggeva appunto le precedenti erronee abrogazioni, per lo più parzialmente, con riferimento a singole disposizioni – decorresse dal 9 ottobre 2010, con ciò assicurandone la reviviscenza con effetto retroattivo, senza soluzioni di continuità¹⁸⁹.

In merito alla questione delle reviviscenze normative, nel parere approvato dalla Commissione per la semplificazione si rammentava l'esigenza di evitare duplicazioni di norme: la questione rileva, come si è visto, con riferimento ai casi di "abrogazioni di riassetto", che comportano l'esigenza di espungere dal codice le norme della fonte di cui si provocava la reviviscenza come fonte autonoma o, viceversa, l'esigenza di abrogare disposizioni "autonome" i cui contenuti confluiscono nel codice. Si segna-

di quella disposizione è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. *i*), n. 2), del correttivo nel codice dell'ordinamento militare, all'articolo 286, comma 3-bis, con le modificazioni richieste dal parere della Commissione per la semplificazione, con particolare riferimento alla forma del provvedimento di rideterminazione del canone e alla sua decorrenza.

¹⁸⁴ Gli articoli 27, commi 1, 2, 3 e 5, e 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono stati abrogati dall'articolo 9, comma 1, lettera *p*), numero 13, del decreto correttivo n. 20 del 2012, con l'inserimento del numero 1085-*ter*) nell'elenco di abrogazioni contenuto nell'articolo 2268 del codice dell'ordinamento militare, e le loro norme sono state contestualmente inserite nel codice.

¹⁸⁵ Comma 47 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Legge finanziaria 2010).

¹⁸⁶ Articolo 2133 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

¹⁸⁷ All'articolo 9, comma 1, lettera *p*), n. 12, che aggiunge alle abrogazioni già disposte dall'articolo 2268, comma 1, n. 1083), di numerosi commi dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, anche il citato comma 47.

¹⁸⁸ E provvedendo nel contempo a integrare il contenuto dell'articolo del codice in cui la norma era confluita, con il richiamo alle procedure di cui all'articolo 545, che regola la fattispecie per le Forze armate: articolo 9, comma 1, lett. *a*).

¹⁸⁹ Si veda l'articolo 10, comma 4 dell'atto del Governo n. 404; il medesimo effetto di reviviscenza retroattiva veniva disposto anche per le «abrogazioni di riassetto» concernente il patrimonio storico della Prima Guerra mondiale di cui si è appena detto.

lava poi l'esigenza di corredare i correttivi previsti, ove ritenuto necessario, con espresse clausole di reviviscenza retroattiva con effetto dal 9 ottobre 2010, evitando in ogni caso soluzioni di continuità nella vigenza delle norme ripristinate o confermate e prevedendo comunque la salvaguardia degli effetti giuridici prodottisi nonché dei provvedimenti adottati, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2186 del codice dell'ordinamento militare ¹⁹⁰.

Nel testo definitivo del correttivo, tuttavia, la previsione che gli effetti abrogativi di alcune delle precedenti (e poi riconsiderate) abrogazioni decorresse dalla data di entrata in vigore del codice non è più presente: l'articolo 10, comma 8, del citato decreto legislativo n. 20 del 2012, infatti, prevede che talune delle disposizioni primarie, già abrogate e per le quali il precedente articolo 9 dispone l'abrogazione dell'abrogazione, riprendano vigore, ma senza indicare la decorrenza di tale reviviscenza; si dovrebbe ritenere che esse quindi riprendano vigore alla data di entrata in vigore del correttivo medesimo, con una conseguente cesura nella vigenza stessa. In tal senso è l'indicazione della banca dati Normattiva che, con riferimento ad esempio al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, o all'articolo 1 della legge n. 22 dicembre 1969, n. 967, o, ancora, all'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, notifica come le disposizioni richiamate risultassero non in vigore tra il 9 ottobre e il 26 marzo 2012, in quanto abrogate dal codice dell'ordinamento militare, mentre sono ora nuovamente in vigore, a far data dal 27 marzo 2012, data di entrata in vigore del correttivo di cui al decreto legislativo n. 20 del 2012. Il legislatore delegato ha comunque inteso introdurre una salvaguardia con la previsione, contenuta nell'articolo 10, comma 8, lettera c) del decreto legislativo n. 20 del 2012, secondo cui «Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici, nonché i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

Si dovrebbe dunque ritenere che tutte le correzioni operate dall'articolo 9 del correttivo alle abrogazioni disposte dall'articolo 2268 del co-

¹⁹⁰ L'articolo citato, in materia di *Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti*, così recita: «1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;
b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;
c) le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione».

dice, sia quelle che dispongono nuove abrogazioni integrando quelle disposte dal codice, sia quelle che sopprimono (anche parzialmente) precedenti abrogazioni provocando la reviviscenza (anche parziale) delle disposizioni, abbiano effetto *ex nunc*, dalla data di entrata in vigore del correttivo al codice. E ciò non diversamente da quanto previsto per le modifiche alla disciplina «sostanziale» del codice ¹⁹¹.

Tali correzioni hanno peraltro, sotto il profilo formale, un destino differenziato, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 20 del 2012: per alcune delle abrogazioni di abrogazioni disposte dell'articolo 9 ¹⁹² si stabilisce che riprendono vigore, come fonti autonome, del tutto esterne al codice, le relative disposizioni (lettera a)) ¹⁹³; per altre tra quelle abrogazioni di abrogazioni si prevede invece l'inserimento delle corrispondenti norme nell'elenco di disposizioni che permangono in vigore (di cui all'articolo 2270 del codice militare (lettera b)) ¹⁹⁴. Tale opzione ha comunque l'effetto di provocarne la reviviscenza (*ex nunc*, come detto, dal 27 marzo 2012) come fonte autonoma, esterna al codice militare.

Si ricorda che l'articolo 2270 del codice ha operato come meccanismo «salva leggi» per le fonti dell'ordinamento militare pubblicate prima del 1° gennaio 1970, cosicché molte di quelle, allora contenute nel decreto legislativo «salva leggi», già adottato quando il codice dell'ordinamento militare non aveva ancora completato il proprio *iter*, sono state successi-

¹⁹¹ Alle quali sono riconducibili le modifiche per *ius superveniens* di cui si è detto.

¹⁹² Comma 1, lettera *p*).

¹⁹³ Le disposizioni la cui abrogazione (totale o parziale) viene revocata dall'articolo 9, comma 1 lettera *p*) e che sono ripristinate (totalmente o parzialmente) dall'articolo 10, comma 8, lettera *a*), come fonti autonome, estranee al codice riguardano la disciplina della tredicesima mensilità ai pubblici dipendenti (atto di cui al n. 268 dell'articolo 2268, comma 1, del codice militare), il cumulo delle pensioni e degli stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici (n. 552), il trattamento economico del personale delle Forze di polizia impiegate in sede di servizi di sicurezza pubblica e disciplinanti l'attribuzione dell'indennità per i servizi di ordine pubblico (n. 630, limitatamente al suo articolo 1), la legge recante *Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale* (n. 993), nonché disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul (n. 1022, limitatamente al suo articolo 1-*bis*).

¹⁹⁴ Le disposizioni la cui abrogazione (totale o parziale) viene revocata dall'articolo 9, comma 1 lettera *p*) e che sono ripristinate (totalmente o parzialmente) dall'articolo 10, comma 8, lettera *b*), come fonti autonome estranee al codice mediante l'inserimento nell'articolo 2270 del codice medesimo, riguardano diritto, limiti di attribuzione e misure di una speciale indennità, non reversibile, dovuta agli ufficiali in posizione di ausiliaria, ovvero di riserva o congedo assoluto (atto di cui al n. 390 dell'articolo 2268, comma 1, del codice militare, limitatamente al suo articolo 68), diritto, limiti di attribuzione e misure di una speciale indennità, non reversibile, dovuta ai sottufficiali che cessano dal servizio permanente (n. 400, articolo 32), il riconoscimento della decorazione al merito di guerra e il conferimento dell'unica classe di Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, in favore dei partecipanti alla guerra 1914-1918 e alle guerre precedenti (n. 596), la disciplina del trattamento economico durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio (n. 723, articolo 26).

vamente eliminate dall'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009¹⁹⁵, proprio perché nel frattempo fatte salve dall'articolo 2270 del codice dell'ordinamento militare. Quest'ultimo costituisce infatti fonte idonea a sottrarre gli atti ivi indicati alla «ghigliottina»¹⁹⁶, avendo espressamente previsto che le disposizioni ivi indicate restano in vigore «In attuazione dell'articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246».

L'inserimento, tuttavia, di nuove disposizioni nell'articolo 2270 non può, al momento attuale, avere tale funzione, essendo ormai «scattata», il 16 dicembre 2010, la ghigliottina che ha abrogato in via generalizzata e presuntiva tutte le disposizioni contenute in fonti pre-1970 che non fossero state esplicitamente salvate dal decreto legislativo n. 179 del 2009 o – nel caso dell'ordinamento militare – dall'articolo 2270. In tale senso si ragionava, nel capitolo II, paragrafo 3, in merito alle correzioni all'Allegato al decreto legislativo «salva leggi» intervenute successivamente all'operatività della ghigliottina. All'inserimento nell'articolo 2270 del codice può, allora, probabilmente essere attribuito – non diversamente da quelli nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009 – un valore «ricognitivo»: quello, in questo caso, di riconoscere comunque la pertinenza di quelle disposizioni alle materie proprie del codice dell'ordinamento militare, pur non confluendo nel codice medesimo e rivivendo in fonti esterne ad esso, a differenza di quelle di cui alla precedente lettera a) dell'articolo 10, comma 8, che concernono discipline applicabili non esclusivamente all'ordinamento militare.

Vi sono poi abrogazioni di abrogazioni previste dall'articolo 9 del decreto correttivo che non figurano nell'articolo 10 ora illustrato.

Va segnalato che due correzioni alle abrogazioni del codice hanno trovato un'ulteriore, diversa soluzione, nel testo definitivo: per questi due casi, infatti, non si è proceduto a correggere l'elenco delle abrogazioni recate dal codice – come invece originariamente previsto dall'atto del Governo¹⁹⁷ – bensì riproducendo le norme erroneamente abrogate. Permane quindi l'abrogazione delle disposizioni originarie – recata dall'articolo 2268 del codice militare – cui si affiancano nuove disposizioni che replicano quelle vigenti prima dell'entrata in vigore del codice stesso. Per una sola di queste reviviscenze, concernente una norma in materia di provvidenze in favore dei familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonché delle vittime della cosiddetta «banda della Uno bianca», viene disposta espressamente l'efficacia retroattiva, «con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»¹⁹⁸. Un altro di tali interventi di ripristino – in materia di requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici

¹⁹⁵ Ad opera del correttivo a quel provvedimento, decreto legislativo n. 213 del 2010.

¹⁹⁶ Di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246 del 2005: per tali aspetti sia consentito rinviare al Capitolo I e II, par. 3.

¹⁹⁷ Si veda l'articolo 9, comma 1, lettera p), che ai numeri 10) e 12) interveniva, rispettivamente, sui numeri 1059 e 1082 dell'articolo 2268, comma 1.

di legge – riproduce, peraltro, una norma di interpretazione autentica, per sua natura destinata quindi ad avere anch'essa efficacia retroattiva¹⁹⁹; nulla disponendosi per gli altri due interventi di ripristino – in materia di nulla osta di segretezza (NOS), nonché in materia di ripartizione delle risorse destinate alle vittime del dovere ed equiparati – essi hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del correttivo²⁰⁰.

Una fattispecie a sé stante di abrogazione operata dal codice successivamente riconsiderata dal correttivo concerne il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, recante *Divieto delle associazioni di carattere militare*: sulle vicende di tale abrogazione si è già riferito nella precedente relazione e si è accennato anche nel capitolo II.

Giova comunque ricordare ancora una volta che il decreto legislativo n. 179 del 2009 «salva leggi» aveva indicato tra le disposizioni legislative statali da mantenere in vigore il summenzionato decreto legislativo n. 43 del 1948²⁰¹ e che il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 lo ha invece successivamente abrogato espressamente²⁰², con decorrenza 9 ottobre 2010. L'esigenza di espungere la norma, recante il divieto di associazioni di carattere militare con scopi politici, dall'elenco delle oltre duemila disposizioni abrogate dal codice dell'ordinamento militare era emersa nei mesi che hanno separato l'adozione definitiva del codice (marzo 2010) e la sua entrata in vigore (9 ottobre di quello stesso anno). Nel dibattito pubblico²⁰³ si era anche avanzata la richiesta che il Governo intervenisse con una rettifica in tal senso prima che

¹⁹⁸ Così dispone l'articolo, comma 2, del decreto legislativo n. 20 del 2012, che riproduce il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, già introdotto dal comma 1270 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006; lo stesso comma 1270 era stato erroneamente abrogato dal numero 1059 dell'articolo 2268 del codice.

¹⁹⁹ Si tratta dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 20 del 2012, che riproduce integralmente il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009, erroneamente abrogato dal n. 1082 dell'articolo 2268 del codice, concernente l'interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, in materia requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette.

²⁰⁰ L'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 20 del 2012 sostituisce il comma 8 dell'articolo 9 della legge 124 del 2007 – in materia di nulla osta di segretezza – NOS per l'esercizio di determinate funzioni per le quali esso è richiesto – già novellato dal comma 7-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009; lo stesso comma 7-bis era stato erroneamente abrogato dal numero 1082) dell'articolo 2268 del codice. Il successivo comma 5 dell'articolo 10 riproduce il comma 7-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 (legge di conversione n. 197 del 2009), erroneamente abrogato dal numero 1082) dell'articolo 2268 del codice, in materia di ripartizione delle risorse destinate alle vittime del dovere ed equiparati a mezzo decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia.

²⁰¹ Al numero 1001 dell'Allegato 1.

²⁰² Articolo 2268, comma 1, numero 297).

²⁰³ Riportata da alcuni interventi di organi di informazione.

si producesse l'effetto abrogativo, destinato a produrre effetti particolari, trattandosi di modifica della norma penale suscettibile di incidere su processi in corso per il principio del *favor rei*.

Non essendo intervenuta alcuna modifica, il 9 ottobre 2010, con l'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, la fonte che disponeva il divieto di associazioni di carattere militare con scopi politici ha cessato di avere vigore. Poco dopo, il decreto legislativo correttivo del «salva leggi», n. 213 del 2010, ha conformato l'Allegato al decreto legislativo n. 179 del 2009, espungendo l'indicazione del decreto legislativo n. 43 del 1948 dall'elenco delle disposizioni da sottrarre alla «ghigliottina», in quanto fonte nel frattempo abrogata. Si intendeva realizzare così la mera correzione del decreto «salva leggi», proprio sul presupposto che l'atto in questione – come gli altri elencati nell'Allegato B al citato decreto n. 213 – era stato precedentemente abrogato e non poteva pertanto restare tra gli atti dei quali «si ritiene indispensabile la permanenza in vigore»²⁰⁴ in un momento in cui la presenza di disposizioni in tale elenco era destinata a sottrarre norme vigenti all'abrogazione ad opera della ghigliottina. In questo senso si era espressa la proposta di parere sul correttivo al «salva leggi» formulata dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione, con la quale, tenuto conto, da un lato, del limitato ambito oggettivo dell'intervento realizzato con il decreto correttivo e integrativo dell'elenco allegato al decreto legislativo n. 179 del 2009, dall'altro del termine ampio per l'esercizio della delega legislativa per emanare disposizioni correttive del codice dell'ordinamento militare, si invitava il Governo a valutare l'opportunità di uno specifico intervento correttivo del richiamato codice dell'ordinamento militare, finalizzato a reintrodurre la disciplina del decreto legislativo n. 43 del 1948.

Effettivamente, il correttivo al codice dell'ordinamento militare prevede in questo senso: nella versione originariamente trasmessa alle Camere, si dava soluzione alla vicenda e si dava seguito a quanto sollecitato dalla Commissione per la semplificazione inserendo, nel corpo del codice, un articolo aggiuntivo²⁰⁵, nel quale veniva riprodotto il testo del soppresso decreto legislativo n. 43 del 1948. Si trattava di un testo deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16 giugno 2011 e trasmesso alle Camere il 16 settembre di quello stesso anno.

Dopo l'avvio dell'esame parlamentare dell'atto, la Corte costituzionale ha adottato due ordinanze (già ricordate nel precedente capitolo II) che hanno deciso le impugnazioni dell'articolo 2268 del codice nella parte in cui abrogava il decreto legislativo n. 43 del 1948 con la prima – del 9 novembre 2011 – la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché valutasse la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce dell'emanazione, in epoca successiva all'impugnazione del codice militare, del decreto corret-

²⁰⁴ Articolo 14, comma 14 della legge n. 246 del 2005.

²⁰⁵ Articolo 1475-bis dell'AG n. 404.

tivo n. 213 del 2010 il quale reca «una disposizione che reitera l'effetto abrogativo del d. lgs. n. 43 del 1948, già realizzato con la norma censurata nel presente giudizio di costituzionalità (l'art. 2268 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66)»²⁰⁶. Nella successiva²⁰⁷ – del 22 dicembre 2011 – la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione non avendo il giudice *a quo* valutato gli effetti dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 213 del 2010: «una volta espunto il decreto legislativo n. 43 del 1948 dall'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009, che lo aveva mantenuto in vigore, avrebbe potuto anche ritenersi venuto meno l'ostacolo, individuato dal tribunale rimettente, alla successiva abrogazione espressa operata dall'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 2010»; inoltre – prosegue il giudice delle leggi – il giudice rimettente avrebbe dovuto valutare l'effetto abrogativo che sarebbe comunque indirettamente determinato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 213 del 2010 e verificare se in seguito alla sua sopravvenienza le questioni proposte fossero ugualmente rilevanti.

Il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione – del 18 gennaio 2012 – prendendo atto delle decisioni della Corte costituzionale, valutava positivamente l'opzione del correttivo di reintrodurre la disciplina in questione, segnalando in ogni caso l'esigenza di modificarne il contenuto evitando che dalla mera riproduzione delle norme del 1948 potesse derivare la reintroduzione, con effetto novativo, di istituti penali – di dubbia legittimità costituzionale – ormai espunti da tempo considerevole dal diritto processuale penale, come l'arresto preventivo²⁰⁸.

Peraltro, il testo del decreto legislativo correttivo, definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 14 febbraio 2012, modifica la scelta precedentemente operata: il ripristino delle norme di cui al decreto legislativo n. 43 del 1948 non viene più realizzata riproducendole in un nuovo articolo inserito nel codice, bensì procedendo alla soppressione della precedente «abrogazione secca» – ossia espungendo il corrispondente numero (297) dall'elenco delle norme primarie abrogate dall'articolo 2268 del codice – e accompagnandola con la seguente formula²⁰⁹: «e, per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed è sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213²¹⁰».

Quest'ultimo inciso sembra tener conto delle ordinanze della Corte costituzionale: come anticipato, nella prima si affermava che il decreto le-

²⁰⁶ Ordinanza n. 296 del 2011.

²⁰⁷ Ordinanza n. 341 del 2011.

²⁰⁸ Richiamato al comma 5 del citato articolo 1475-*bis*.

²⁰⁹ Decreto legislativo n. 20 del 2011, art. 9, comma 1, lett. *q*), non presente nel testo originario; è corrispondentemente assente, nel testo definitivo, l'articolo 1475-*bis*, di cui si era detto.

²¹⁰ Si tratta della disposizione del decreto legislativo n. 213 del 2010 che dispone siano espunte dall'Allegato 1 del «salva leggi» le disposizioni legislative statali indicate nel suo Allegato B, tra cui figura, appunto, il decreto legislativo n. 43 del 1948.